

Roma 11 marzo 2011**Prot. n. 21 – 11 - 000419****All.ti n. 1**Alle Imprese di assicurazione e di
riassicurazione con sede legale in Italia
LORO SEDIAlle Rappresentanze generali per l'Italia
delle Imprese di assicurazione e
riassicurazione con sede legale in uno
Stato terzo rispetto allo Spazio Economico
Europeo
LORO SEDIAlle Rappresentanze generali per l'Italia
delle imprese di assicurazione e
riassicurazione con sede legale in uno
Stato membro dello Spazio Economico
Europeo
LORO SEDI

Oggetto: Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1970/2011 concernente
la Libia – Decisione 2011/137/PESC e Regolamento U.E. 204/2011 –
Aggiornamenti

Per attenta valutazione e scrupolosa osservanza, si rimette copia del Comunicato
emesso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria in data 11 marzo 2011.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Comitato di Sicurezza Finanziaria

COMUNICATO DELL'11 MARZO 2011

In data odierna, l'Unione europea ha inserito 5 entità ed 1 persona fisica nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche sottoposte a misure di congelamento ai sensi della Decisione 2011/137/PESC del Consiglio del 28 febbraio 2011¹ e del Regolamento (UE) 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011². Si tratta delle entità *Central Bank of Libya, Libya Africa Investment Portfolio, Libyan Foreign Bank, Libyan Housing and Infrastructure Board, Libyan Investment Authority* e del sig. Mustafa Zarti.

Alcune di queste entità hanno, tra l'altro, partecipazioni azionarie in società italiane, anche quotate.

Al riguardo, si richiama l'attenzione di tutti gli intermediari e delle società emittenti sulla puntuale applicazione della normativa sopra menzionata.

Si richiama altresì l'attenzione dei soggetti obbligati sull'adempimento degli obblighi di comunicazione disposti dall'art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

¹ Pubblicata in GUCE il 3 marzo 2011.

² Pubblicato in GUCE il 3 marzo 2011.